

# WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater  
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler  
Dr. Stefan Sandrini  
Dr. Stefan Engele  
Dr. Martina Malfertheiner  
Dr. Alfredo Molinari  
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner  
Rag. Stefano Seppi  
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte  
Dr. Iwan Gasser  
Dr. Michael Schieder  
Stephanie Vigl

## Circolare

numero:	57i
del:	2017-05-11
autore:	Dott. Andrea Tinti

A tutti i nostri clienti

### Compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte: trasmissione telematica degli F 24 solo via Entratel o Fisconline - Visto di conformità per compensazioni di crediti, per ciascuna imposta, superiori a Euro 5.000,00

Informiamo che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto<sup>1</sup> cosiddetto “Manovra correttiva” sono entrate in vigore a decorrere dal 24.4.2017, tra le altre, le seguenti novità in materia di compensazione orizzontale<sup>2</sup> dei crediti di imposta<sup>3</sup>:

#### 1 Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici (Entratel o fisconline) per soggetti titolari di partita IVA<sup>4</sup>

È stato soppresso, per i soggetti titolari di partita IVA, il limite annuo di Euro 5.000 che li obbligava all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel oppure Fisconline)<sup>5</sup> per la compensazione dei crediti di imposta nel modello F24.

Di conseguenza tali soggetti per poter effettuare compensazioni di imposte nel modello F24 devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel oppure Fisconline) **indipendentemente dal relativo importo** o dal fatto che la compensazione comporti un modello F24 con saldo zero. Ciò riguarda sia il credito IVA (da dichiarazione annuale o da modello TR trimestrale) che i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES, IRPEF) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e i crediti d'imposta da indicare nel quadro **RU** della dichiarazione dei redditi.

Ciò significa che i soggetti titolari di partita IVA non possono più effettuare compensazioni nel mod. F24 attraverso il canale bancario “home banking”. A tal proposito l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente<sup>6</sup>, tuttavia, che il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei propri servizi telematici, ai fini delle compensazioni, come sopra descritte, inizierà solamente a partire dal 1° giugno 2017.

1 DL n. 50/2017 pubblicato sul S.O. n. 20/L alla G.U. 24.4.2017, n. 95

2 Per compensazioni orizzontali o esterne si intendono le compensazioni di crediti di determinate imposte, tramite modello F24, con debiti di una o più altre imposte, con ritenute o con contributi

3 Art. 3 del DL 50/2017

4 Le novità sono inserite nel comma 49-bis dell'art. 37 del DL 4.7.2006, n. 223

5 Applicativi Software “F24 on line” e “F24 web”. Per gli intermediari abilitati anche “F24 cumulativo”.

6 Risoluzione n. 57/E del 4/5/2017

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: [info@winkler-sandrini.it](mailto:info@winkler-sandrini.it), certificata E-Mail PEC: [winkler-sandrini@legalmail.it](mailto:winkler-sandrini@legalmail.it)

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

I nostri clienti che per il futuro intendono trasmettere autonomamente un mod. F24 contenente una compensazione, e che quindi non intendono avvalersi di un intermediario abilitato (per es. commercialista, consulente del lavoro ecc.), dovranno necessariamente disporre di un accesso ai servizi Entratel o Fisconline, che si ottiene attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora intendiate avvalervi del nostro Studio per l’invio dei mod. F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta, e ad oggi non ci avete ancora dato l’incarico, vi preghiamo di voler mettervi in contatto con il nostro studio. Noi chiediamo un compenso di euro 10,00 per ogni modello F24 inviato. Il modello F24 precompilato (dal quale emerge la compensazione del credito d’imposta) deve esserci consegnato almeno **5 giorni prima** del termine per l’invio telematico.

Nella presente tabella vengono riassunte sintetizzandole le principali alternative di utilizzo/trasmissione dei mod. F24 possibili, che si possono presentare a seconda della tipologia di versamento e di contribuente:

<b>Tipologia versamento</b>	<b>Contribuente</b>	<b>Modalità utilizzabile</b>
Mod. F24 “a debito” <b>senza compensazione</b>	Privato	Modello cartaceo, Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo “a zero”	Privato Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 “a debito” <b>con compensazione</b>	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 “a debito” <b>con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute</b>	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 “a debito” <b>con compensazione di “altri” crediti</b> (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)

## **2 Visto di conformità per crediti d’imposta superiori a Euro 5.000**

Il limite<sup>7</sup> di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione

<sup>7</sup> ai sensi dell’art. 10 del DL n. 78 del 1.7.2009, punto 7 ovvero dell’art. 1, comma 574 della Legge n. 147 del 27.12.2013

per il quale è necessario il **visto di conformità**<sup>8</sup> è ridotto da Euro 15.000 a **Euro 5.000**. Tale limite di importo è da riferire a ciascuna imposta da utilizzare in compensazione. Nessuna novità invece, per quanto riguarda il visto di conformità, per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA da modello IVA TR, che quindi possono essere compensati liberamente senza il visto di conformità, ma avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (vedasi punto 1), mentre resta l'obbligo del visto di conformità per il rimborso dell'IVA per gli importi superiori a 30 mila Euro<sup>9</sup>.

Ulteriori novità riguardano l'utilizzo del credito in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo oppure con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti diversi da quelli abilitati: in tali casi l'Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione della relativa sanzione.

Informiamo infine che per i crediti IVA risultanti dalla dichiarazione IVA annuale resta l'obbligo<sup>10</sup> di invio **preventivo** della dichiarazione per compensare crediti oltre l'importo di 5.000 Euro annui; tali crediti possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di invio telematico della dichiarazione annuale stessa. L'invio preventivo della dichiarazione non è invece previsto per i crediti per le imposte sui redditi e per l'IRAP che quindi possono essere compensate sempre dall'inizio del periodo di imposta in cui matura il credito; la dichiarazione relativa, munita di visto di conformità, sarà poi trasmessa successivamente, entro il termine ordinario.


Con riferimento all'entrata in vigore delle norme sulle novità in questione l'Agenzia delle Entrate si è espressa<sup>11</sup> nel senso che le stesse trovano applicazione per tutti i **comportamenti tenuti** dopo la loro entrata in vigore e pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 in poi. Pertanto per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso, prive del visto di conformità, restano applicabili i precedenti vincoli, mentre per le dichiarazioni non ancora presentate al 24 aprile 2017<sup>12</sup>, è necessario apporre il visto di conformità, qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 Euro.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

*cordiali saluti*

*Winkler & Sandrini*

*Dottori Commercialisti e Revisori Contabili*



<sup>8</sup> rilasciato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett a) del D.Lgs. n. 241/1997 da un Dottore Commercialista o da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese a ciò appositamente autorizzati oppure in alternativa la sottoscrizione del revisore legale che esercita il controllo contabile, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis CC (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/2014)

<sup>9</sup> come precisato nella nostra Circolare n. 21 del 22.02.2017

<sup>10</sup> cedasi anche nella nostra Circolare n. 21 del 22.02.2017 la disciplina previgente

<sup>11</sup> Risoluzione n. 57/E del 4/5/2017

<sup>12</sup> come per esempio anche il modello IVA 2017 (per l'anno 2016) presentato con ritardo non superiore a 90 giorni o dichiarazioni integrative ai sensi degli artt. 2 e 8 del DPR n. 322/1998